

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. CASALINO Raffaele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 1960



IL DENUNZIANTE (7)

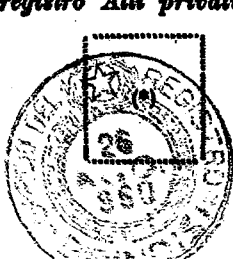
IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 1960 19 al N. 1108

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Turchiaricce

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Caruso)

[Signature]

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MOD. 1-1961
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boli. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere),

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. CASALINO RAFFAELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶³

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.I/C del I° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 1938 / mensili anticipate

39.45

Reddito catastale ~~esclusa la rivalutazione~~ L. 1.500

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A, addi



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addi 23 AGO 1963 19 al N. 1884

pol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire ...

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Caluso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1203)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant ^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess ^o denunziant ^e (3) ed il

Sig. CASALINO RAFFAELE

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1938- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 2269.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

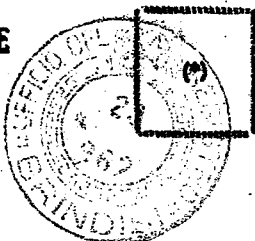
Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1751

vol. --- foglio --- registro Atti privati, ed esatte lire seutodici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario,

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott. Davide Esposito)



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinuncia di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita ricondizione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono:

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di lire la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esiga il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, se la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le locazioni e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, subaffitti, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di scrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata dal dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. CASALINO Raffaele

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 1 ed 2 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958 19 58

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 1958 19 al N. 688

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2.

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affar

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant (2) Brindisi - Via Castmiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) il

(4) Hanno avuto oppure avranno. Sig.

CASALINO Raffaele

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8-58. 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 del 1° lotto

Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Vitt. Veneto

Durata della locazione dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, 28 LUG. 1958 19

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 LUG. 1958 al n. 234

Il Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire 4.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare, per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **On. Ubaldo**

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.F.

dimorant (2) **Brindisi - Via Costantino, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) **ed il**

sig. Casolino Raffaele

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19**57**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

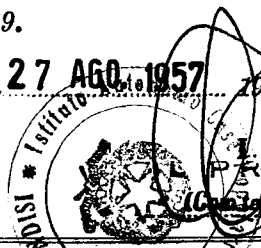
Designazione delle cose locate: **Appartamento N° 20 del 1° lotto**
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **1.716** **mensili anticipati.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **27 AGO. 1957**



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(**Ubaldo Vallarino**)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro **414** **prelati**, ed esatte lire **1591**

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, innovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com. te Ubaldo VAL-**

ARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P. -

dimoranti (2) Brindisi-Via Gasimiro 9

dichiara. di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. CASALINI Raffaele di Pietro

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **10/8/1956** 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 20 del 1° lotto di**
case popolari in Brindisi - Via Isonzo. -

Durata della locazione: **Dal 10/8/1956 al 10/8/1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 716. = mensili anticipato**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì **18 SET**

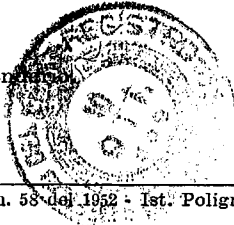


DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo Valarino)

Registrata la presente denuncia, addì **10 OTT. 1956** 19 al N. **2000**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **centoquaranta**

(*) Bollo a calendario



(*)

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. CASALINO RAFFAELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.20 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, add 10 AGO. 1954

19
DENUNZIANTE
Ubaldo Vallarino
Registrata la presente denuncia, 19 al N. 376
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e (3) ed il

Sig. CASALINO RAFFAELE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.20 an 1° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 Mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 AGO. 1963

I DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia

4 SET. 1953

19 al N° 526

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

50

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 112.

Locazioni e conduzioni di beni immobili per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 30 agosto 1947

Prot. N. 589

OGGETTO: Comunicazioni

Il. Casalis Raffaele
Brindisi

Mi prego comunicare che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, Le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla via Appia. L'alloggio composto di 2 camere ed accessori è al 1° letto-Via Igonzo, Pieno ten. N. 90 con ingresso dalla scala C. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluso il consumo dell'acqua, della luce elettrica e ogni altra o qualsiasi prestazione. La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 18 del giorno 30.8.1947 per la firma del relativo contratto di fitto previo versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di lire L. 1500- per fitto mensile anticipato e di L. 1500- a titolo di deposito cauzionale.

La preveggo che non presentandosi entro 5 giorni dalla data sopracitata la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

Scivales

387012

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6863

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Canalino Raffaele

Lotto 1° Scala C Int. 1

Via Monzo

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.40 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.647 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.40 £. 1.938

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 59

2.647

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

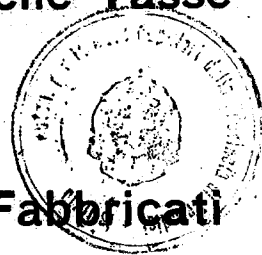
IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati



Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. **CASALINI Raffaele di Pietre**, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno **10 Ottobre 1947**

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. **20** Scala **C** composta di vani **2** sito nell'isolato di **1° Lotte-Via Appia angelo via Isenze**

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____ registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per **10 mesi** e per **L. 15.000,-** (lire **quindicimila----**)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. **1.500,-** (lire **millecinquecento**)

Brindisi li **10 Ottobre 1947**

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

F. Scudato



IL DENUNZIANTE

Casalini Raffaele

Registrata la presente denuncia addì **7-11-47** N. **2621**
vol. **10** foglio _____ registro atti privati ed esatte L. **Controprestazioni**



Il Procuratore

[Signature]

N. 463

CITTA DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di *Casalino Raffaele di Pietro*
via Tagliamento 5

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	capo	Casalino Raffaele	Pietro	Brindisi	2	1	899				funziunero coralino
2	figlio	Costantino	Casalino	Raffaele	12	12	909				
3	figlio	"	Stefano	"	18	12	1912				
3	"	"	Piolo	"	31	5	1933				
4	"	"	Pietro	"	24	3	1935				

Eventuali annotazioni;

Rilasciata in carta libera per uso

Alloggio

Brindisi, li

6-9-47

Ran



IL SINDACO

Almalno Refaces for

Pictu

899

Mr. Topham

Alleg

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 7498

Brindisi li 8 NOV. 1962

AL SIG.

Gambino Proffale

Via Gronzo - 1° lotto

RACCOMANDATA

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

BRINDISI

Lotto 1°

Scala B

via Gronzo a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. ~~677.000~~ 611.100 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

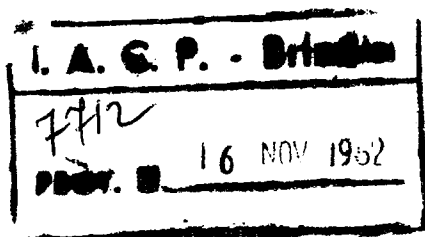
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-

All' Istituto Autonomo per le case,
Popolari della provincia di:
Brescia



Oggetto: D. P. R. 27/4/1962, N° 231. -

In riferimento al foglio N° 1496
di prot. - Comunico di accettare
l'assegnazione a riscatto dell'allog-
gio da me occupato al prezzo
di L. 677.082. e di volerlo pagare
ratealmente in 3. Anni.

A
B
Distinti saluti
Carolino Raffaele

Mt. Carlo Raffaele via Monza 1°

Isola C. int 20 Brescia

815

PROT. N.

4 FEB. 1964

SPETT.LE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto CASALINO Raffaele, nato il 2.1.1899
a Brindisi e quivi domiciliato alla Via Isonzo n°1
scala C interno 20

P R E M E S S O

che con scrittura privata stipulata tra lo istante
e l'I.A.C.P. in persona del Presidente pro-tempore
Comm. Ubaldo VALLARINO in data 24 giugno 1963, veni-
va acquistata dallo istante lo appartamento sito
alla Via Isonzo n. 1 scala C interne 20 ai sensi del
D.P.R. 17.1.1959 n.2 e Legge 27.4.1962 n.231 che
lo istante è stato collocato a riposo ed ha neces-
sità di trasferirsi in altra sede di residenza dei
figli per ragione assistenza;

R I V O L G E I S T A N Z A

che, previo consenso dell'On.le Ministero dei LL.
PP. a norma dell'art.6 della richiamata scrittura
privata, l'acquirente venga autorizzato ad affitta-
re l'alloggio acquistato.-

Con osservanza.

BRINDISI, li 25 Gennaio 1964

Raffaele Casalino

SPETT.LE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto CASALINO Raffaele, nato il 2.1.1899
a Brindisi e quivi domiciliato alla Via Isonzo n°1
scala C interno 20

P R E M E S S O

che con scrittura privata stipulata tra lo istante
e l'I.A.C.P. in persona del Presidente pro-tempore
Comm.Ubaldo VALLARINO in data 24 giugno 1963, veni-
va acquistato dallo istante lo appartamento sito
alla Via Isonzo n.1 scala C interno 20 ai sensi del
D.P.R. 17.1.1959 n.2 e Legge 27.4.1962 n.231 che
lo istante é stato collocato a riposo ed ha neces-
sità di trasferirsi in altra sede di residenza dei
figli per ragione assistenza;

RIVOLGE ISTANZA

che, previo consenso dell'On.le Ministero dei LL.
PP. a norma dell'art.6 della richiamata scrittura
privata, l'acquirente venga autorizzato ad affitta-
re l'alloggio acquistato.-

Con osservanza.

BRINDISI, li 25 Gennaio 1964

Casalino Raffaele

1039

11 FEB. 1964

-AL SIG. CASALINO RAFFAELE
1° Lotto Case Popolari -
via Isonzo 1

BRINDISI

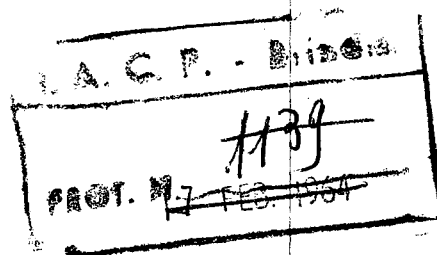
L'istanza presentata in data 25 gennaio u.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione ad affittare l'alloggio da Ella occupato non può essere trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici perchè priva della documentazione indispensabile per convalidare i motivi addotti e perchè non predetti in carta legale da L. 200.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GG/ta.-

2



1348
25.2.64

SPETT.le MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

R O M A

SPETT.le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto CASALINO Raffaele, nato il 2.1.1899 a Brindisi e qui residente alla via Isonzo n.1 scala C interno 20

P R E M E S S O

che con scrittura privata stipulata tra lo istante e l'I.A.C.P. in persona del Presidente pro-tempore Com. Ubaldo VALLARINO in data 24 giugno 1963, veniva acquistato dallo istante lo appartamento sito alla via Isonzo n.1 scala C interno 20 ai sensi del D.P. R. 17.1.1959 n.2 e Legge 27.4.1962 n.231, che lo istante é stato collocato a riposo ed ha necessità di trasferirsi in altra sede di residenza dei figli per ragione assistenza;

RIVOLGE ISTANZA

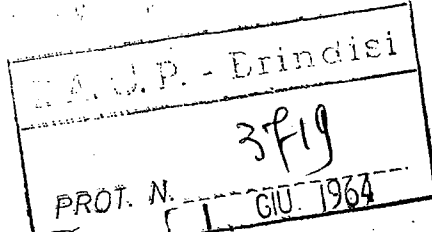
che, previo consenso dell'On.le Ministero dei LL. PP. a norma dell'art.6 della richiamata scrittura privata, l'acquirente venga autorizzato ad affittare l'alloggio acquistato.-

Con osservanza.

Luigi Casale

BRINDISI, li 16 Febbraio 1964

certificato del medico Provinciale di Brindisi in data 21.2.64
in di residenza del Comune di Napoli della figlia Rosa
in data 19.2.1964



Roma, 27 MAG. 1964 196

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

All Sig. Raffaele Casalino
Via Isonzo 1 sc.C int. 20
BRINDISI

Divisione XIX

Prot. N. 3703

*Allegati*e, p.c; All'I.A.C.P. di BRINDISI
Disposta al Foglio N. 3719
del

OGGETTO Attuazione D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e Legge
27 aprile 1962, n.231 - Autorizzazione ad affittare
l'alloggio sito in Brindisi - Via Isonzo 1 sc.C int.20

Preso atto di quanto comunicato con l'istanza in data
16.2.1964 questo Ministero consente, a norma dello
art.16 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, modificato dall'art.
8 della legge 27 aprile 1962, n.231, che la S.V. affitti
l'alloggio in oggetto, acquistato ai sensi e nei modi pre-
scritti dalle suddette norme.

IL MINISTRO

l. Bottista



I. A. C. P. - Brindisi

PROT. N.

240F
13 APR 1964

Roma, 10 APR 1964

196

Ministero dei Lavori Pubblici

Dir. Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata
Div. XIX

Divisione

Prot. N° 2163

Allegati

Sig. Raffaele Casalino
Via Isonzo n.1 Scala C.
Int. 20

BRINDISI

Risposta al Foglio N°
del

OGGETTO D.P.R. 17/1/1959 n.2 e successive modificazioni -
Istanza affitto alloggio sito in Brindisi.

e p.c. - All' I.A.C.P. di

BRINDISI



Per l'istruttoria dell'istanza 16 Febbraio 1964,
prodotta dalla S.V., intesa ad ottenere il consenso di que-
sto Ministero all'affitto dell'alloggio in oggetto, è neces-
sario che la S.V. faccia pervenire un suo stato di famiglia.

A

IL MINISTRO

Geoly

ho risposto l'interessato

1474
P. Casalino

28 FEB. 1964

- AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Dir. Gen. Ed. Stat. e Sovv. ta -
Div. XIX^a - ROMA

OGGETTO: Istanza CASALINO Raffaele 1° Lotto Brindisi

Si trasmette alligata alla presente istanza avanzata dal Sig. Casalino Raffaele cessionario di un alloggio del 1° Lotto Case Popolari Brindisi ai sensi del D.P.R. 17/1/1959 n. 2 e successive modificazioni intesa ad ottenere autorizzazione di locare l'alloggio medesimo in dipendenza del suo stato di salute che richiede il trasferimento presso l'unica figlia residente a Napoli.

La situazione illustrata dal richiedente risulta documentata da certificato del Medico Provinciale e di residenza della figlia.

Si resta in attesa delle decisioni di Codesto On.le Ministero.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-

APP. ~~Intendente~~ Autonomo case popolari
 U. C. P. - Brindisi
 PROF. N. 1132
 6 NOV. 1962

Brindisi

Il sottoscritto Casalino Raffaele

Abitante nel primo lotto case popolari, Via Appia Int 20, in virtù delle disposizioni di legge chiede il risatto dell'appartamento che occupa ed invia L. 5000 per spese contrattuali.

Ho presente di voler pagare detto alloggio in anni ~~2~~ 3

Con osservanza

A
B

Casalino Raffaele

~~A. A.~~
 11/11/62

Brindisi 5/11/1962

Chiedo Assegno di L. 5000
 per spese Contrattuali

*Emesso mandato
n. 471 del 14-11-60*

Ill./no Sig. PRESIDENTE DELL'ENTE AUTONOMO
CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto *Casalino Raffaele* ^{abitante in}
Brindisi al 1° lotto delle Case Popolari Via Isenzo, consi-
derato che il tasso di interessi (5,80%) per il riscatto del
la casa è elevato, in attesa che la legge sia rivista dal Go-
verno, prega la S.V. di fargli avere il rimborso della L.5.000
a suo tempo verante per le spese contrattuali.-

In attesa ringrazio

Brindisi, 11 31/10/1960 *Casalino Raffaele*

Amministratore

I. A. C. P. - Brindisi

31 OTT. 1960

PROT. N. 2228

*Invesso mandato
n° 479 del 14-11-60*

**REG. no 512 - PRESIDENTE DELL'ENTE AUTONOMO
CASE POPOLARI**

BRINDISI

Il sottoscritto Casalino Raffaele abitante in Brindisi al 2° Merto delle case popolari Via Isoune, considerando che il tasso di interessi (3,50%) per il riscatto della casa è elevato, in attesa che la Legge sia rivista dal Governo, prega la S.V. di farci avere il rimborso delle L. 3.000,- a suo tempo versate per spese contrattuali.

In attesa ringrazio

F.to Casalini Raffaele

Brindisi, li 31.10.1960

I. A. C. P. - Brindisi

31 OTT. 1960

PROT. N. 2222

Per copia conforme

Brindisi, li 2 NOV 1960
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmieri)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

I. A. C. P. Brindisi	
PROT. N. 2493	
Brindisi, li 1	DIC. 1959

Rione.....
Isolato.....
Alloggi.....
Stanze n.....

Pervenuta il
Registrata al n.....
Firma del Funzionario
.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto CASALINO RAFFAELE
nato a Brindisi il 2-1-1899 domiciliato a ...
..... Brindisi Via Appia lotto 1° N° Rione.....
Isolato 1° scala 1° Piano 1° Quartino 20
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal 10-9-1947 composto di N° 2
vani ed accessori, - oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del
2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
Rione (1) e composto di N° vani ed accessori,
in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

☒ - non è

a) che
il proprio coniuge Sig. Costantini Consiglia e - non è (2)
proprietario nel Comune di Brindisi di altra abitazione
./.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ~~ha~~ - non ha (2)

il proprio coniuge Sig... *Costantini Consiglia*... ~~ha~~ - non ha (2) ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che ~~fa parte~~ - non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig... *Costantini Consiglia*... ~~fa parte~~ - non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e che usufruisca - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edilizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare quali

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
<i>Casalino Raffaele</i>	<i>2-1-899</i>	<i>Capo famiglia</i>
<i>Costantini Consiglia</i>	<i>1-4-909</i>	<i>moglie</i>
<i>Casalino Pietro</i>	<i>24-3-935</i>	<i>figlio</i>
.....		
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

Pensione di guerra *£ 21.000*
Indennità per perdita di lavoro *£ 35.000*
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfettamente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue dichiarazioni.

./.

(2) Cancellare la parte che non interessa

(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo al-
l'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impe-
gna a pagarlo ~~in unica soluzione ovvero~~ (2) in non oltre 20 anni
e precisamente in ...10..... anni in rate mensili posticipate al
tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione
nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione
dell'alloggio che ha in locazione dal10-9-47.....

Allega ricevuta n°...88... vaglia postale di £.5.000 e lo
Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con
a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte
dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non sepa-
rato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementa-
re per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte affe-
rente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per
metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore
a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello
stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprie-
tà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della fa-
miglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113...

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme
contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposi-
zione al riguardo.

Data ...30/11/59.....

.....Carluccio Raffaele.....

(firma per esteso)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia d

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	C.	Catalano Raffaele	Brindisi	2	1	899				
2	M.	Costantini Carolea	Bruffano	4	4	909				
3		Catalano Pietro	Brindisi	24	3	935				

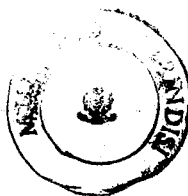
Eventuali annotazioni

6642

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi

IL COMMISSARIO STRADINARI
(Avv. Giuseppe Genovesi)



Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che Casalino Raffaele fu Pietro non figura tassato agli effetti
della imposta Complementare per l'anno 1959.

Negativo per redditi immobiliari.

Si rilascia per uso alloggio.

Brindisi, 12 NOV. 1959



Il Direttore

Mod. 103 n. 3339
Art. 150
COMPILATORE
<i>[Signature]</i>